



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0013195**
del 22/11/2019 ore 13:20:13
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 22 novembre 2019

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Piacenza
V. San Siro, 17
29121 PIACENZA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 92/2019-Incompatibilità-Attività d'impresa-Società di servizi.

Con il quesito formulato il 23 maggio 2019, l'Ordine chiede un parere sulla possibile sussistenza di una condizione di incompatibilità in capo a un suo iscritto che risulti amministratore, insieme ad altri soggetti, di una Srl (avente ad oggetto l'attività di gestione di operazioni straordinarie societarie) in cui uno dei soci risulti essere la società di servizi controllata dal medesimo iscritto. A tal fine l'Ordine fornisce informazioni di dettaglio su tale specifico caso.

Premesso che non è possibile fornire parere su singole fattispecie le quali sono rimesse all'autonoma valutazione dell'Ordine ai fini dell'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, si fornisce di seguito risposta alle seguenti questioni, di carattere generale, che sembrerebbero emergere dal quesito:

- se sia consentito a una società di servizi di assumere partecipazioni in società commerciali e
- se la partecipazione, da parte di un iscritto, per il tramite di propria società di servizi, ad una società commerciale in cui questi risulti essere anche uno degli amministratori determini, in capo al professionista, l'insorgere di una causa di incompatibilità.

Sulle questioni evidenziate, si osserva quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, co. 1, *lett. c)* del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 n. 139 (di seguito OP) dispone, in via generale, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento, per proprio conto, di attività di impresa, escludendo, tuttavia, al comma seguente, l'incompatibilità qualora la società, attraverso cui l'iscritto esercita l'attività imprenditoriale, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività ausiliarie e strumentali (non a componente intellettuale) dell'attività professionale (cd. società strumentali o di servizi)¹.

¹ Vd. art. 4, co. 2 OP:

Si evidenzia, altresì, che il carattere di strumentalità di una società allo svolgimento di attività professionale deve essere verificato secondo quanto chiarito² nelle "Note interpretative della disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005".

Nel presupposto, dunque, che la società possa correttamente qualificarsi come società di servizi, in riferimento alla prima questione si deve verificare se una società cd. di servizi possa assumere una partecipazione in una società di capitali.

Sul punto si evidenzia che, in generale, l'oggetto sociale di suddette società è individuato, principalmente, nello svolgimento di attività strumentale all'esercizio della professione (ad es. attività di elaborazione di dati, testi, documenti e simili per conto terzi, la prestazione di servizi organizzativi e informatici a terzi, etc.). Nella prassi, tuttavia, gli statuti di tali società prevedono sovente che, in relazione all'oggetto sociale e per il suo conseguimento, la società possa compiere, nei limiti consentiti dalla legge, operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, ovvero finanziarie nonché assumere partecipazioni in altre società purché tali attività non siano esercitate in via prevalente. Appare, pertanto, ammissibile che una società di servizi possa assumere partecipazioni in altre società sempre che tale attività abbia carattere non prevalente e sia comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ciò detto, in merito alla ulteriore questione se la circostanza che un iscritto sia amministratore di una Srl in cui uno dei soci risulti essere la società di servizi da questi controllata determini in capo al professionista una situazione di incompatibilità con l'esercizio dell'attività professionale, si osserva quanto segue. Le citate Note interpretative hanno precisato che ricorre una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione in tutti quei casi in cui l'iscritto detiene un interesse economico prevalente³ in una società di capitali e rivesta contestualmente, nella medesima società, anche la carica di amministratore o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali⁴. Come può osservarsi, le due condizioni (titolarità di un interesse economico prevalente e incarico di amministrazione con ampi o tutti i poteri) devono coesistere in capo all'iscritto al fine di poter accertare la sussistenza dell'esercizio per proprio conto dell'attività di impresa; diversamente, non è rinvenibile una situazione di incompatibilità nel caso in cui l'iscritto sia o solo socio o solo amministratore di una società di capitali.

Alla luce di tali indicazioni, pertanto, al fine di accertare la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità in capo all'iscritto, si dovrà verificare:

- se la partecipazione della società di servizi (controllata dall'iscritto) nella Srl sia tale da consentire all'iscritto, per il tramite della suddetta società di servizi, di detenere un interesse economico prevalente nella Srl nonché
- se l'iscritto, in qualità di uno degli amministratori della Srl, disponga di tutti o ampi poteri gestori nella medesima società. In tal senso si dovrà accertare, in particolare, se l'iscritto, nello svolgimento dell'attività di gestione, detenga un potere decisorio originario e autonomo⁵.

"L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico."

² In riferimento alla società di servizi, le citate Note interpretative hanno precisato (par. 4.2, pag. 22) che l'incompatibilità è senz'altro esclusa qualora questa abbia come unico cliente il professionista stesso, mentre in presenza di società di servizi con clienti terzi, il carattere di strumentalità della società sussiste solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso riferibile. Il confronto tra il fatturato dell'iscritto e quello della società a questi imputabile deve, peraltro, essere effettuato non con riferimento all'ultimo anno solare ma, piuttosto, facendo riferimento alla media dell'ultimo quinquennio completo di riferimento. In assenza di tale prevalenza, la società non può qualificarsi come società di servizi.

³ L'"interesse economico prevalente" ricorre qualora (vd. Note cit., par. 3.1, Caso 11, pag. 16):

- l'iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole oppure il controllo sulla società (es. socio di maggioranza), secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ. e altresì
- qualora l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'iscritto.

⁴ Vd. citate Note, par. 3.1, Caso 11, pag. 16 ss.

⁵ Tale situazione appare ricorrere, ad esempio, nel caso in cui questi, già titolare di un interesse economico prevalente in una società, assuma nella stessa anche la carica di amministratore unico; mentre nel caso in cui rivesta la carica di

Appare opportuno, in ogni caso, evidenziare che si dovrà ulteriormente verificare se la società di servizi, a seguito del conseguimento degli utili/dividendi derivanti dalla partecipazione alla società commerciale, conservi o meno il carattere di strumentalità; tale verifica dovrà effettuarsi tramite l'applicazione del criterio della prevalenza indicato nelle citate Note interpretative.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



presidente del consiglio di amministrazione ovvero di consigliere con deleghe gestorie (es. amministratore delegato) si dovrà individuare, attraverso l'esame delle clausole statutarie e in particolare del contenuto delle eventuali deleghe di poteri, l'estensione del suddetto potere gestorio al fine di accertare se il potere gestionale resti, o meno, nelle mani del consiglio di amministrazione